



CH-3003 Berna, DW / SECO/boj

Classificazione di componenti per beni d'armamento; legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI)¹ e ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)²

Con la presente ci riferiamo alla classificazione dei componenti per beni d'armamento negli allegati OBDI.

Si è posta in particolare la questione della classificazione di questi componenti nelle relative rubriche degli allegati 2 o 3 OBDI e della delimitazione dell'allegato 3, nel quale figurano i cosiddetti beni militari speciali, dall'allegato 2, che riguarda i beni a duplice impiego (*dual use*).

Sono comunque fatte salve le disposizioni della legislazione sul materiale bellico e l'eventuale menzione dei beni nell'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB)³. Spetta all'industria verificare questi aspetti.

La nostra presa di posizione nel presente documento si riferisce pertanto esclusivamente alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

I criteri di autorizzazione o di rifiuto per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere si basano sulla legislazione applicabile, comprese la legge sugli embarghi (LEmb)⁴ e le ordinanze relative alle sanzioni attuate dal Consiglio federale.

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordare le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 4 OBDI che prevedono l'obbligo di autorizzazione per i beni non elencati negli allegati 2–5 o per i quali sono previste deroghe all'obbligo di autorizzazione se l'esportatore sa o ha motivo di ritenere che siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC.

¹ RS 946.202

² RS 946.202.1

³ RS 514.511

⁴ RS 946.231

I. Definizioni e principi

L'articolo 3 LBDI definisce tra l'altro i seguenti termini:

- a. beni: merci, tecnologie e software;
- b. beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari (*dual use*);
- c. beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio.

Secondo il punto 1 delle note generali all'allegato 1 OBDI, per il controllo di beni sviluppati o modificati a fini militari si fa riferimento all'elenco dell'allegato 3 OBDI.

Secondo la nota 3 all'allegato 3 OBDI, i seguenti beni tra quelli in esso menzionati rientrano nel campo d'applicazione della legge federale sul materiale bellico (LMB)⁵:

- a. armi, sistemi d'arma, munizioni ed esplosivi militari;
- b. attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non sono utilizzabili per scopi civili.

Rientrano pure nel campo d'applicazione della legge sul materiale bellico i componenti e gli assemblaggi elencati nell'allegato 3 OBDI, anche parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili.

In caso di dubbio, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) fornisce informazioni in merito.

II. Campo d'applicazione degli allegati 2 e 3 OBDI

Gli elenchi di controllo degli allegati 2 e 3 OBDI si basano sui beni nucleari, sui beni utilizzabili a fini civili e militari (*dual use*) e sui beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie sotto il profilo del diritto internazionale definiti nei quattro regimi di controllo all'esportazione⁶.

Contrariamente ai numeri di controllo delle esportazioni delle categorie 0–9 dell'allegato 2 OBDI, che in genere presentano parametri tecnici specifici di controllo per i beni *dual use* soggetti all'obbligo di autorizzazione per l'esportazione, i beni di cui all'allegato 3 OBDI sono considerati solo sotto l'aspetto militare.

L'allegato 3 OBDI si basa sull'elenco di munizioni dell'intesa di Wassenaar (WA). Nell'Unione europea (UE) questo esaustivo elenco internazionale di controllo dei beni è definito Elenco comune delle attrezzature militari. L'elenco dell'UE, ripreso integralmente dalla Svizzera, è stato inserito nell'allegato 3 OBDI.

I numeri di controllo delle esportazioni (NCE) da ML1 a ML22 comprendono i beni d'armamento classici che hanno un carattere militare specifico, per esempio le armi elencate

⁵ RS 514.51

⁶ Intesa di Wassenaar (WA); regime di controllo delle tecnologie balistiche (MTCR); gruppo dei fornitori nucleari (NSG) e gruppo Australia (AG).

sotto ML1 e ML2 o le bombe, i siluri e i razzi del numero ML4. Sulla base della nota 3 all'allegato 3 OBDI questi beni rientrano tuttavia nel campo d'applicazione della LMB e dei suoi criteri di autorizzazione. Questo vale anche per altre voci dell'elenco contenute nell'allegato 3 OBDI se rientrano nell'allegato 1 OMB.

Nei NCE ML1–ML22 vengono però inseriti anche beni che presentano le caratteristiche dei beni d'armamento ma non sono stati concepiti originariamente a scopi militari.

L'allegato 3 OBDI comprende beni d'armamento completi ma anche componenti. Negli NCE ML1–ML22 figurano in parte componenti per beni d'armamento.

Quando compare, la dicitura appositamente progettato o appositamente progettato o modificato per uso militare è da intendersi come una restrizione ai fini della classificazione in base all'allegato 3 OBDI.

L'elenco di munizioni dell'intesa di Wassenaar (WA) che funge da base per l'allegato 3 OBDI non definisce la dicitura appositamente progettato o appositamente progettato o modificato per uso militare. Di conseguenza, gli Stati membri di questo regime di controllo all'esportazione interpretano in maniera diversa la classificazione dei componenti dei beni d'armamento.

III. Prassi attuale della SECO per la classificazione dei componenti per beni d'armamento secondo l'OBDI

Conformemente alla prassi amministrativa attuale, la SECO non classifica i beni in base al loro uso o al ruolo del destinatario, ma secondo criteri oggettivi relativi alla natura del prodotto, ossia concretamente in base alle caratteristiche, alle funzioni e alle capacità tecniche del componente da valutare. Il presupposto per la classificazione è comunque che il bene possa essere associato a un NCE degli allegati.

IV. Linee guida per la classificazione

Un componente non è considerato appositamente progettato ai sensi dell'allegato 3 OBDI se, pur essendo stato fabbricato per un particolare cliente o un utilizzo specifico:

- (1) presenta le **stesse funzioni e prestazioni** ed è equivalente, in termini di forma e conformità («form and fit»), a un componente che non figura negli allegati OBDI o
- (2) è costituito da **elementi** che sono stati assemblati ex novo o in maniera diversa utilizzando **componenti** che **non figurano** negli allegati OBDI o
- (3) è **«semilavorato»**, vale a dire che per poterlo utilizzare è ancora necessaria almeno una fase di produzione essenziale o
- (4) è una **parte passiva** dei **due livelli di integrazione più bassi**.

Sono previsti i cinque livelli di integrazione seguenti (illustrati qui di seguito sulla base dell'esempio degli elementi ottici; questi livelli di integrazione possono essere utilizzati in tutti i settori):

- i. **sistemi ed equipaggiamenti finali**, rilevanti ai sensi dell'elenco ML, costituiti da vari sottosistemi [p. es. apparecchiature per la direzione del tiro, apparecchiature per la visione di immagini];

- ii. **sottosistemi** del livello i, costituiti da vari moduli o grandi assemblaggi [p. es. sottosistemi elettronici, elettrici, ottici o meccanici];
- iii. **moduli e grandi assemblaggi** del livello ii: assemblaggi attivi con funzioni (p. es. videoregistrazione, illuminazione, misurazione della distanza, segnale guida luminoso) [p. es. modulo videocamera, modulo laser, modulo di illuminazione, modulo di rilevazione, comando];
- iv. **assemblaggi semplici** del livello iii: vari elementi singoli o parti combinati senza funzioni, spesso anonimi (raramente contrassegnati) [p. es. elementi ottici, diodi laser non incorporati];
- v. **parti / singoli elementi passivi** del livello iv: quasi sempre anonimi (non contrassegnati) [p. es. lenti, prismi, filtri, ...].

V. Principi di classificazione

Valgono i seguenti principi di classificazione:

- dapprima va **sempre** verificato se i beni d'armamento, tra cui si intendono anche i loro componenti, figurano nell'allegato 1 OMB;
- in caso contrario, verificare se i beni sono contenuti negli elenchi di controllo degli allegati OBDI.

Come procedere in maniera sistematica per la classificazione dei componenti per beni d'armamento (**in ordine decrescente**):

- (1) **materiale bellico**: verificare se il componente figura nell'allegato 1 OMB;
- (2) **beni militari speciali**: esaminare i criteri di esclusione, ovvero se il componente:
 - presenta le **stesse funzioni e prestazioni** ed è equivalente in termini di forma e conformità («form and fit») a un componente che non figura negli allegati OBDI o
 - è costituito da **elementi** che sono stati assemblati ex novo o in maniera diversa utilizzando **componenti** che **non figurano** negli allegati OBDI o
 - è **«semilavorato»**, vale a dire che per poterlo utilizzare è ancora necessaria almeno una fase di produzione essenziale⁷ o
 - è una **parte passiva** dei **due livelli di integrazione più bassi** (v. i 5 livelli di integrazione precedentemente illustrati);
- (3) **beni a duplice impiego**: verificare se figurano nell'allegato 2 OBDI;
- (4) **commerciali**⁸: se il bene non può essere classificato in uno dei tre punti precedenti, è considerato come non inserito in nessun elenco⁹.

In caso di dubbi, la SECO fornisce informazioni sui beni classificabili secondo gli allegati OBDI.

⁷ A meno che il componente non rientri nel punto ML16 dell'allegato 3 OBDI: forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti ML1, ML2, ML3, ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19. Nota: il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

⁸ Comprendono anche i prodotti definiti *commercial off-the-shelf* e *components-off-the-shelf*.

⁹ A meno che non sia considerato come un materiale d'armamento generale nel quadro di ordinanze sulle sanzioni.